

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it

E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it

Circ. 19

Cavenago di Brianza, 9 settembre 2022

Prot. 7489

Ai docenti

Al personale

ATA e p.c. al DSGA

Agli Atti

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza scolastica

La DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006/2009–Comparto Scuola;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

VISTO il Regolamento di Vigilanza adottato con Delibera n. 60 C.I. del 7 novembre 2019;

VISTO il Regolamento d'Istituto del 20 luglio 2020;

EMANA

la seguente

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2022/23

ACCOGLIENZA E VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti rientra quello di vigilare sugli allievi. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti tutti gli insegnanti saranno tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse, nonché ad assistere, per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli allievi accompagnandoli fino al termine della pertinenza della scuola. Rimarco che la presente disposizione non riguarda l'arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ma l'avvio della



Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata

vigilanza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. A tal proposito, infatti, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO;

Al fine di regolamentare <u>l'ingresso degli alunni</u> nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, <u>presso ciascun ingresso dell'edificio da cui sono previsti gli ingressi sarà presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.</u> Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. È vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati. Al fine di regolamentare <u>l'uscita degli alunni</u> dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, <u>presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.</u> Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. Durante l'orario scolastico, gli alunni minorenni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun plesso sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza nei reparti. Il docente "entrante", non impegnato in un'altra classe, dovrà entrare in classe Codice Meccanografico: MBIC8CQ007

Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4



Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it

immediatamente dopo il suono della campanella (CCNL del 29 novembre 2007). I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi non tempestivamente annunciati dagli stessi e sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso allo staff di Presidenza. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione dura non più del tempo indicato nel quadro orario delle lezioni. La stessa sarà sorvegliata dal docente in orario e sotto la sua esclusiva responsabilità. Durante l'intervallo i docenti sono tenuti a controllare che gli alunni rispettino le disposizioni. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. <u>Durante la ricreazione</u>, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Durante gli intervalli, sono da evitare attività che possono diventare pericolose; gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi:

- Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, la possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.
- È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'aula senza autorizzazione

Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori. Lo sviluppo della maturità come qualità della crescita non è un'opinione, ma un dato di fatto di cui tenere conto. Rimane comunque una zona discrezionale di totale pertinenza del docente che non può trovare alcuna sistemazione tassativa da parte della giurisprudenza. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno distinto tra il danno provocato a se stessi e il danno provocato ad altri. Fatte salve tutte le procedure atte ad evitare qualsiasi e possibile danno, che sono riconducibili all'art. 2048, comma 2 del Codice Civile e che, dunque, presuppongono una vigilanza costante e puntuale dei minori, le sentenze prefigurano queste distinzioni:

- 1. il danno provocato dallo studente a se stesso non prevede una possibile rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del sorvegliante (sentenza n° 9346 del 27 giugno 2002 della Corte di Cassazione);
- 2. il danno provocato dallo studente a un altro prevede una preliminare dimostrazione da parte del sorvegliante di non aver potuto impedire il fatto, la carenza della dimostrazione espone il sorvegliante ad una possibile rivalsa dell'Amministrazione nei suoi confronti (sentenza n° 2839 dell'11 febbraio 2005 della Corte di Cassazione). La vigilanza sui minori è sempre sotto la diretta responsabilità del docente, che è responsabile anche di quanto compiuto dall'alunno in assenza di sorveglianza. I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. La collaborazione in ogni caso va concordata tra docenti e personale ata e non può venir data per scontata. Il danno provocato a se stesso, ad altri o a cose in assenza di vigilanza produce l'avvio del procedimento disciplinare.



Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza. Durante il tragitto dall'aula alle palestre, ai laboratori, alle aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario che si reca in aula all'inizio dell'ora di lezione, accompagna la classe in palestra, laboratori, altra aula o spazio.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DVA

La vigilanza sugli alunni diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno in orario e/o dal docente della classe coadiuvati, in caso di necessità, dai collaboratori scolastici, in particolare da quelli dedicati ai sensi dell'art. 47, comma 1. Lettera b) del CCNL.

Nei plessi tutti i docenti sono tenuti a controllare che nessuna classe resti scoperta e quindi ad intervenire in tale caso.

Gli studenti ritardatari potranno entrare nelle sedi dell'Istituto solo se giustificati dai genitori per iscritto. Gli studenti ritardatari dovranno comunque essere ammessi in classe indipendentemente dal fatto che presentino la giustificazione. In questo caso la giustificazione verrà acquisita a posteriori.

Qualora gli allievi debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori degli studenti faranno domanda scritta motivando la richiesta. Il docente della classe valuterà in merito all'assenso di tale richiesta o deciderà se farla valutare dalla dirigente scolastica o da un suo delegato. L'alunno in caso di uscita fuori orario dovrà essere prelevato dal genitore o da un suo delegato, altrimenti resterà a scuola. L'autorizzazione telefonica non potrà sostituire quella cartacea.

OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'art 1914 del Codice Civile prevede il così detto obbligo di salvataggio: "L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno." Poiché tutti gli alunni dell'Istituto sono assicurati e poiché nel caso di minori non è possibile rimandare alla loro responsabilità il "salvataggio", diventa tassativo il seguente comportamento:

- ✓ in caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante, l'alunno viene immediatamente interrotto nell'attività che ha portato all'incidente o in altre attività che insistono direttamente sulla parte interessata dall'incidente;
- ✓ in caso di incidente o malore dichiarato dall'alunno, il sorvegliante interrompe immediatamente per l'alunno l'attività che ha portato all'incidente o che incide sul malore e lo pone in situazione di non potersi porre al di fuori della salvaguardia.

DIVIETO DI FUMO

E' vietato fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze. Le prescrizioni antifumo vanno rigorosamente rispettate, così come indicato nella specifica segnaletica adeguatamente pubblicizzata. (Art. n° 52, comma 20 della legge n° 448 del 28 dicembre 2001). Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche. Eventuali trasgressioni



Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
Telefono 02/9501609 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.edu.it
E-mail mbic8cq007@istruzione.it; Posta elettronica certificata mbic8cq007@pec.istruzione.it

saranno punite con le multe previste dalla normativa e nell'ambito delle procedure codificate. Preciso che l'erogazione della multa (che deve essere versata a favore del MEF) sarà automatica in caso di violazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Non è ammesso per nessun motivo prendere le seguenti decisioni - in quanto queste introdurrebbero una soluzione di continuità per un "bene indisponibile" (la sorveglianza sugli alunni a noi assegnati per il 100% del tempo che permangono all'interno degli edifici scolastici):

1. non ammettere gli alunni ritardatari in classe;

2. mandare gli alunni "fuori dalla porta" per motivi disciplinari o didattici (ad es.: fare compiti di recupero). Mentre la concessione del permesso per andare ai servizi o la richiesta o concessione agli alunni di spostarsi per motivi comprovati rientra nella naturale azione formativa di una scuola, le azioni sopra indicate introdurrebbero elementi di non sorveglianza nell'ambito dell'azione didattica ordinaria e prefigurerebbero una sicura violazione dell'articolo 69 del D.lgs 150/2009 e del D.lgs 81/2008.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico delle nostre bambine e dei nostri bambini /delle nostre alunne e dei nostri alunni.

La dirigente scolastica Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà

> Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993